



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio dei Comuni della Provincia di Lecce di cui alla Legge 21/11/2000 n. 353 e dell'art. 3 della L.R. n. 38/2016. Obblighi di proprietari, affittuari e conduttori.

II SINDACO

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale n. 38/2016 "Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati" il quale enuncia:

- 1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*
- 2. I proprietari, gli affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*
- 3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*

VISTA la nota della Prefettura di Lecce – Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – prot. 2552 del 08.01.2026 (prot. comunale n. 174/2026) con la quale sono stati invitati i Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce ad adottare, entro e non oltre il 28.02.2016, apposita Ordinanza Sindacale, quale atto generale concernente le attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia di cui alla Legge 21/11/2000 e all'art. 3 della Legge Regionale n. 38/2016;

VISTO:

- l'art. 423 e seguenti del Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi o colposi;
- l'art. 29 del Codice della Strada e l'art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- La Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
- la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Per quanto indicato in narrativa;

ORDINA

Quanto segue:

1. **E' fatto obbligo** ai conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio deve essere realizzata entro il **15 luglio** di ogni anno.
2. **E' fatto obbligo** ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree di realizzare, entro il **31 maggio** di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. **E' fatto obbligo** ai proprietari, affittuari e conduttori titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il **31 maggio** di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

AVVERTE

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della l. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da **euro 500** a **euro 2.500** da applicare con le modalità stabilite dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;

Gli interventi a carico degli inadempienti dovranno essere comunque effettuati entro e **non oltre 10 (dieci) giorni** dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che, in caso di inosservanza delle prescrizioni in esso contenute, si procederà a norma di legge.

Sarà facoltà di questo Comune, per motivi di somma urgenza, trascorso inutilmente il termine suindicato, ove ricorrano i presupposti della necessità e urgenza, di provvedere d'ufficio a tutela della pubblica incolumità, addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

In caso in caso di incendio boschivo i responsabili, ove ne ricorrano i presupposti, saranno puniti ai sensi dell'art. 423-bis comma 2 del c.p.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituzionale;
- affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Tuglie.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e agli Organi di Vigilanza e di Polizia farla osservare.

Il Sindaco
f.to Avv. Silvia ROMANO

